



Procedimento n. 1480 Anno 2013  
Copia conforme all'originale ad uso  
amministrativo composto da N. 2 pagine

Genova, 13/02/2014  
IL FUNZIONARIO



*[Signature]*

**PROVINCIA DI GENOVA**  
**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI  
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prof. Generale N. 0122318 / 2013

Atto N. 5591

**OGGETTO: RICUPOIL S.R.L., VIA LAIASSO, 1R, GENOVA. D.LGS. 152/2006 - TITOLO III BIS - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - P.D. N. 84 DEL 09.01.2012. MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

In data 04/12/2013 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 18.06.2013 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015";

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 18.06.2013 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2013: approvazione";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 84 del 09.01.2012 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla RICUPOIL S.r.l. per lo stabilimento sito nel comune di Genova in via Laiasso, 1R;

Vista la nota datata 03.06.2013, assunta a protocollo provinciale con n. 62007 del 06.06.2013, con la quale l'Azienda ha chiesto la revisione dell'A.I.A. relativamente ad alcune prescrizioni del Provvedimento Dirigenziale n. 84 del 09.01.2012 inerenti la tracciabilità e i controlli analitici dei rifiuti, e in particolare:

- relativamente ai rifiuti in ingresso, la modifica della prescrizione di cui al punto n. 10, secondo comma, consistente nella eliminazione dell'obbligo dell'effettuazione delle analisi di classificazione e caratterizzazione al primo conferimento per conferitori abituali e a ogni conferimento per conferitori occasionali, nel caso in cui la scheda di omologa del rifiuto sia già corredata di analisi di classificazione effettuata a cura del produttore;

relativamente ai rifiuti in uscita, la modifica della prescrizione di cui al punto n. 39, lettera ii, consistente nella eliminazione dell'obbligo dell'effettuazione delle analisi di classificazione e caratterizzazione per i rifiuti classificati come non pericolosi con codice a specchio in occasione di ogni conferimento sostituendolo con l'obbligo di analisi con frequenza quadrimestrale;

Vista la nota protocollo n. 19674 del 23.07.2013, assunta a protocollo provinciale con n. 78538 del 23.07.2013, con la quale ARPAL ha trasmesso il proprio parere con il quale si esprimeva favorevolmente in merito alle istanze della RICUPOIL S.r.l. ad eccezione dell'eliminazione dell'obbligo dell'effettuazione delle analisi di classificazione e caratterizzazione per i rifiuti classificati come non pericolosi con codice a specchio in occasione di ogni conferimento;

Vista l'ulteriore proposta di revisione trasmessa dall'Azienda in data 27.09.2013 anche a seguito degli ulteriori colloqui e della corrispondenza intercorsa;

Atteso che nella proposta di cui sopra sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni alla proposta di modifica predisposta dalla Provincia di Genova e trasmessa alla RICUPOIL S.r.l.;

Ritenute condivisibili alcune integrazioni apportate dall'Azienda;

Vista la nota della RICUPOIL S.r.l. del 19.07.2013 con la quale è stata trasmessa l'attestazione del pagamento delle spese istruttorie relative all'istanza di modifica;

Vista la nota protocollo n. 26705 del 14.10.2013 assunta a protocollo provinciale con n. 104978 del 15.10.2013, con la quale ARPAL, considerate le condizioni di regime delle modalità di gestione dell'impianto, ritiene sufficiente l'effettuazione di una sola visita di controllo annuale anziché le due previste dall'A.I.A.;

Atteso che quanto richiesto costituisce modifica non sostanziale dell'A.I.A.;

Tutto quanto ciò premesso,

#### DISPONE

1. di modificare e aggiornare, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla RICUPOIL S.r.l. con il Provvedimento Dirigenziale n. 84 del 09.01.2012 e s.m.i., come di seguito riportato:

a) Pag. 19 - "4.2.6.Procedura di omologa dei rifiuti in ingresso e in uscita"

I rifiuti sono conferiti presso l'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa che prevede l'acquisizione delle seguenti informazioni:

- dati del produttore: ragione sociale, indirizzo, partita I.V.A., codice fiscale, codice ATECO, eventuali iscrizioni/autorizzazioni;
- eventuali risultanze analitiche
- CER
- l'operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato il rifiuto
- il ciclo produttivo che lo ha generato
- lo stato fisico, il colore, l'odore le eventuali precauzioni per il personale dell'impianto, le eventuali caratteristiche di pericolo e, se sottoposto a regime ADR, il numero Kemler e il numero ONU
- per i rifiuti caratterizzati da codice a specchio, non classificabili compiutamente sulla base del ciclo di origine e/o della natura merceologica degli stessi, dovrà essere svolta un'analisi chimica finalizzata alla ricerca di specifici parametri correlati alla tipologia di rifiuto e alle sostanze pericolose potenzialmente contenute nello stesso, con data di effettuazione non superiore a 1 anno dal primo conferimento.

La procedura di omologa dei rifiuti in ingresso all'impianto adottata dall'Azienda è quella riportata nella Procedura PSCQ 7.5.1.1 del Sistema di gestione della qualità del quale si è dotato l'Azienda.

L'omologa è effettuata per nuovi lotti e per le partite di rifiuti che non derivano da cicli definiti, o rinnovata annualmente, per i rifiuti prodotti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito che non sia stato oggetto di modifiche sostanziali. Tutte le omologhe sono conservate per 5 anni e messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo.

Per tipologie di rifiuti ricorrenti e con variabilità minima delle caratteristiche chimico-fisiche quali, ad esempio, pneumatici, batterie, filtri dell'aria, oli esausti da autofficine è possibile rimandare a schede di omologa di riferimento, anche in relazione a produttori diversi.

Per i CER 13.01.01\*, 13.03.01\*, 13.03.06\*, 13.03.07\*, 13.03.08\*, 13.03.09\*, 13.03.10\*, l'omologa deve sempre prevedere un'analisi per la determinazione della concentrazione di PCB/PCT. Stessa analisi dovrà essere eseguita per rifiuti a matrice oleosa, di natura o origine incerta (es. rifiuti da abbandoni).

Qualora non sia possibile effettuare una omologa preventiva, ad esempio in caso di pronto intervento, è fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio e/o in un contenitore ad hoc, indicandolo motivatamente nel quaderno di impianto, e quindi procedere alla stessa successivamente alla ricezione.

In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio ed in via precauzionale, sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto.

In ogni modo, prima di avviare i rifiuti a qualsiasi ciclo di trattamento sarà necessario procedere ad omologa del rifiuto.

- b) Le prescrizioni n. 5, 6, 7, 8 e 10 relative ai rifiuti in ingresso (pag. 49 e seguenti) sono sostituite dalle seguenti:
5. I rifiuti potranno essere conferiti presso l'impianto solo dopo aver superato la procedura di omologa nel corso della quale dovranno essere acquisite, di norma, e registrate le seguenti informazioni:
    - dati del produttore: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, codice ATECO, eventuali iscrizioni/autorizzazioni;
    - eventuali risultanze analitiche;
    - codice CER;
    - l'operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato il rifiuto;
    - il ciclo produttivo che ha generato il rifiuto e/o la sua origine (voce aggiunta);
    - lo stato fisico del rifiuto, il colore, l'odore, le eventuali precauzioni adottate dal personale dell'impianto, le eventuali caratteristiche di pericolo e, se sottoposto a regime ADR, il numero Kemler e il numero ONU.
  6. Per le partite di rifiuti che non derivano da cicli definiti l'omologa è effettuata per singoli lotti. Per i rifiuti prodotti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito che non sia stato oggetto di modifiche sostanziali, la stessa deve essere effettuata, preventivamente al primo conferimento e, quantomeno, verificata annualmente. Tutte le omologhe sono conservate per 5 anni e messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo.
  7. La scheda di omologa dovrà essere corredata nel seguente modo:
    - i) per i rifiuti caratterizzati da codice a specchio, la scheda di omologa dovrà essere corredata da un'analisi chimica finalizzata alla ricerca di specifici parametri correlati alla tipologia di rifiuto e alle sostanze pericolose potenzialmente contenute nello stesso, con data di effettuazione non superiore a 1 anno dal primo conferimento;

- ii) in alternativa al punto i), per i rifiuti classificabili univocamente sulla base del ciclo di origine e/o della natura merceologica degli stessi o per i rifiuti per i quali risulti poco significativa (rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche costanti) sulla scorta degli studi di cui alla prescrizione 10 bis, una analisi chimica, o per i quali risulti poco significativo o tecnicamente non fattibile un campionamento rappresentativo, la scheda di omologa potrà essere corredata da un "profilo dettagliato" che dovrà contenere una descrizione circostanziata del rifiuto, dell'attività che ha generato lo stesso, l'indicazione delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse le informazioni utili all'eventuale classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono/non rendono praticabile o rendono inutile l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal responsabile d'impianto;
- iii) in caso di prodotti chimici pericolosi integri, scheda dati di sicurezza.
8. Qualora non sia possibile effettuare una omologa preventiva, ad es. in caso di pronto intervento, è fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio e/o in un contenitore ad hoc, indicandolo motivatamente nel quaderno di impianto, e quindi procedere alla stessa successivamente alla ricezione. In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio ed in via precauzionale, sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto. In ogni modo, prima di avviare i rifiuti a qualsiasi ciclo di trattamento sarà necessario procedere ad omologa del rifiuto.
10. L'Azienda dovrà eseguire le seguenti verifiche sui rifiuti in ingresso:
- analisi completa di classificazione e caratterizzazione al primo conferimento e successivamente ripetute almeno una volta l'anno per conferitori abituali (per il primo anno, si specifica che si intende ottemperata la prescrizione con l'analisi del primo conferimento);
  - analisi completa di classificazione e caratterizzazione ad ogni conferimento per i conferitori occasionali (definiti come soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto non più di una volta all'anno) e per i rifiuti non generati regolarmente da cicli tecnologici ben definiti e conosciuti;
  - sono esclusi dalle sopraelencate procedure:
    - i rifiuti la cui scheda di omologa sia già corredata da analisi di classificazione effettuate a cura del produttore non antecedente a un anno;
    - i rifiuti classificabili univocamente sulla base del ciclo di origine e/o della natura merceologica degli stessi;
    - i rifiuti per i quali risulti poco significativo o tecnicamente non fattibile un campionamento rappresentativo;
    - i rifiuti per i quali risulti poco significativa una analisi chimica sulla scorta degli studi di cui alla prescrizione 10 bis;
  - i rifiuti costituiti da Rottami metallici e RAEE dovranno essere sottoposti a controllo radiometrico secondo le modalità di seguito riportate:
    - il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato,
    - preferibilmente da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
    - lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato presso un centro ACCREDIA con frequenza almeno biennale;
    - deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione;
    - il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico da un E.Q. almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;
    - in caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'autorità P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione ai competenti organi del S.S.N., al Comando Provinciale dei VVFF, alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;

- le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.R.Q. di almeno secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
- il controllo radiometrico sui carichi dovrà essere eseguito in un'area appositamente individuata, tale per cui, in caso di successivo rilevamento radiometrico di livelli anomali, il carico non debba essere necessariamente spostato;
- il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico;
- deve essere compilato un registro delle rilevazioni indicante almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure di fondo ambientale.

c) è aggiunta la prescrizione 10-bis seguente:

10-bis. Per i rifiuti derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, dovrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate all'attribuzione della classe di pericolosità o dal giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che RICUPOIL S.r.l. dovrà presentare ad ARPAL e Provincia di Genova. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10) e temporali (almeno 3 mesi).

d) Le prescrizioni n. 15 e 16 relative alla tracciabilità dei rifiuti (pag. 51 e seguenti) sono sostituite dalle seguenti:

15. I rifiuti ricevuti e prodotti dovranno essere oggetto di una procedura che ne consenta la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro invio a smaltimento/recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi. A tale scopo l'Azienda dovrà dotarsi, entro 30 gg dal ricevimento del presente provvedimento, di un "Registro di tracciabilità interna dell'impianto", che permetta di:

- verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, in riferimento alla procedura di accettazione;
- disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine del rifiuto in ingresso;
- mantenere la tracciabilità del rifiuto lungo tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare in ogni momento, la posizione di ciascuna tipologia di rifiuto lungo la sequenza del processo produttivo;
- documentare, anche mediante registrazioni apposite, le varie fasi di processo, esplicitando i flussi in ingresso e in uscita.

Il sistema di tracciabilità interna comunque deve tenere sempre conto dell'accorpamento di rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi che formano il carico in uscita.

Il sistema di tracciabilità interna deve inoltre dare evidenza dei carichi e degli scarichi di ciascuna partita di rifiuti; sia in relazione a semplici movimentazioni che a fasi di processo con generazione di rifiuti diversi da quelli in ingresso alle stesse.

La modalità di costruzione del sistema di raccolta è responsabilità dell'Azienda stessa; l'efficacia delle scelte saranno comunque oggetto di valutazione in sede di controllo.

L'Autorità Competente si riserva di noniedere ulteriori modifiche o integrazioni al sistema di tracciabilità adottato dall'Azienda e descritto in premessa sulla base degli esiti dei sopralluoghi periodici che verranno effettuati in impianto e della conseguente verifica della piena efficacia del sistema.

Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere compilato e verificato dal responsabile della conduzione dell'impianto.

16. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti, realizzato anche in formato elettronico, dovrà essere compilato sotto la responsabilità del responsabile della conduzione dell'impianto.

e) Le prescrizioni n. 39 relativa ai rifiuti in uscita dall'impianto (pag. 53 e seguenti) è sostituita dalla seguente:

39. Per i lotti di rifiuti in uscita, dovranno essere, realizzate analisi chimiche di classificazione nei seguenti casi:

- i) in occasione della produzione di ogni primo lotto;
- ii) per le produzioni di rifiuti ricorrenti, la frequenza delle analisi deve essere quadrimestrale;
- iii) sono altresì esclusi dall'obbligo di caratterizzazione analitica:
  - i rifiuti che non sono sottoposti ad alcuna operazione all'interno dell'impianto (mero deposito);
  - i rifiuti che subiscono semplici operazioni di raggruppamento, compattazione, triturazione o cernita senza che questo comporti la modifica del codice CER dei rifiuti stessi.

Per i rifiuti classificabili univocamente sulla base del ciclo di origine e/o della natura merceologica degli stessi o per i rifiuti per i quali risulta poco significativa una analisi chimica (rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche costanti) sulla scorta degli studi di cui alla prescrizione 10 bis, o per i quali risulta poco significativo o tecnicamente non fattibile un campionamento rappresentativo, in alternativa all'analisi chimica la scheda di omologa potrà essere corredata da un "profilo dettagliato" che dovrà contenere una descrizione circostanziata del rifiuto, dell'attività che ha generato lo stesso, l'indicazione delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse le informazioni utili all'eventuale classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono/non rendono praticabile o inutile l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal responsabile d'impianto.

f) le tabelle n. 5 e n. 6 del Piano di Monitoraggio e Controllo (pag. 61 e 62) del P.D. n. 84/2012 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 5. Rifiuti in ingresso

Parametro	CER	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi di caratterizzazione	Rifiuti gestiti nel ciclo G1	Parametri previsti dalla procedura di omologa e accettazione rifiuti	Preventivamente al primo conferimento e successivamente, per conferimenti ricorrenti, almeno 1 volta all'anno	Archiviazione certificato analitico.  Inserimento nella relazione annuale di una sintesi su valutazione accertamenti accettabilità
	Rifiuti gestiti nel ciclo G2	Analisi di classificazione al fine di effettuare la miscelazione con medesimi rifiuti aventi stesso CER	Ad ogni nuovo conferimento.	
	Rifiuti gestiti nel ciclo G3 aventi codice a specchio	Analisi di classificazione	Ad ogni conferimento per i conferimenti occasionali, (definiti come soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto non più di una volta all'anno) e per i rifiuti non generati regolarmente	
	Rifiuti contenenti oli di origine ignota Rifiuti di cui ai codici CER: 13.01.01*, 13.03.01*, 13.03.06*, 13.03.07*, 13.03.08*, 13.03.09*, 13.03.10*,	PCB	Sono esclusi i rifiuti caratterizzati secondo la procedura di cui alle prescrizioni 10 e 10-bis.	

Rottami metallici RAEE Rifiuti di cui ai codici CER: 16.02.13* 16.02.14* 16.02.15* 16.02.16 16.05.06*	Livello di radioattività	di	Ad ogni ingresso del rifiuto presso l'impianto
--	--------------------------	----	--

Tabella 6. Controllo rifiuti in uscita

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica per verifica di conformità a destino	D.M. 27.09.2010 D.M. 392/96 Altri parametri previsti dalle autorizzazioni specifiche dei destinatari	In occasione di ogni nuova produzione (nuovi CER).  Con frequenza quadrimestrale per produzioni ricorrenti.  (Sono esclusi da tale procedura i rifiuti prodotti da operazioni D15/R13 nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento/recupero sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologhe)	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti
Analisi chimica di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio.	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose contenute negli stessi.	In occasione della produzione di ogni primo lotto.  Con frequenza quadrimestrale per le produzioni di rifiuti ricorrenti  Sono esclusi dall'obbligo di caratterizzazione analitica: - i rifiuti che non sono sottoposti ad alcuna operazione all'interno dell'impianto (mero deposito); - i rifiuti che subiscono semplici operazioni di raggruppamento, compattazione, triturazione o cernita senza che questo comporti la modifica del codice CER dei rifiuti stessi - i rifiuti caratterizzati secondo la procedura di cui alle prescrizioni 10 e 10-bis.	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti

g) la tabella 11 a pag. 65 è sostituita dalla seguente:

Tabella 11: Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza
Visita di controllo in esercizio	Annuale
Esame relazione annuale	Annuale

2. di trasmettere il presente provvedimento alla RICUPOIL S.r.l.;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova e alla Regione Liguria;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL e all'ASL 3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza.

E' fatto salvo quant'altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale n. 84 del 09.01.2012- e s.m.i., nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE  
*[Handwritten Signature]*

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER 15 GIORNI

DAL 10 DIC. 2013

*[Handwritten Signature]*  
 Il Responsabile della Pubblicazione *[Handwritten Signature]*

